

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1453 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.
- (2) Il 30 agosto 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare quattro entità dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, facendo riferimento ai paragrafi 19 e 23 della risoluzione 1483(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 131/2011 del Consiglio (GU L 41 del 15.2.2011, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

ALLEGATO

Le seguenti voci dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 sono soppresse:

- a) «5. Iraqi Airways Company [alias (a) Iraq Airways Company, (b) Iraqi Airways, (c) Iraq Airways, (d) IAC, (e) I.A.C.]»;
 - b) «29. DIRECTORATE GENERAL OF GOVERNORATE ELECTRICITY DISTRIBUTION. Indirizzo: P.O. Box 20107, New Baghdad Aqaba Bin Nafii Square, Baghdad, Iraq»;
 - c) «35. ELECTRONIC INDUSTRIAL COMPANY. Indirizzo: P.O. Box 11359 Baghdad, ZàAfaraniya, Baghdad, Iraq»;
 - d) «74. LIGHT INDUSTRIES COMPANY. Indirizzo: P.O. Box 164 Baghdad, ZàAfaraniya, Baghdad, Iraq.».
-